



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

100/2015
Luglio/10/2015 (*)
Napoli 16 Luglio 2015

L'INPS, con il Messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015, interviene per fornire istruzioni operative riguardo alla modalità di presentazione da parte dei lavoratori delle domande di congedo parentale alla luce delle novità intervenute con l'approvazione del D.Lgs n. 80/2015 (c.d. Jobs Act).

Come noto, ai sensi **dell'articolo 32 del D.Lgs 151/2001** come modificato dal Jobs Act (decreto delegato 80/2015), ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti **è consentito fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato**, mentre precedentemente se ne poteva beneficiare fino ad 8 anni.

Il decreto suddetto 80/2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n. 144, supplemento ordinario n 34, ed **è entrato in vigore il giorno successivo ossia il 25 giugno 2015.**

L'INPS prima di illustrare le modalità di presentazione della domanda per usufruire dei congedi suddetti, nella premessa, dopo aver accennato alle novità normative in materia, ricorda che **i periodi di congedo parentale** fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, **non sono in ogni caso indennizzabili**, nel mentre risulta essere estesa fino al 6° anno di vita del

bambino (ovvero dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) la erogazione dell'indennità pari al 30% della retribuzione per un massimo di 6 mesi (cumulativamente fra entrambi i genitori).

Pertanto, la novella prevede – relativamente all'indennità a carico Inps – quanto segue:

- **Fino a 6 anni di vita del bambino:** 30% della retribuzione;
- **Da 6 a 8 anni:** 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
- **Da 8 a 12 anni:** nessuna indennità.

UTILIZZO MODELLO DOMANDA CARTACEO

Poiché le nuove regole **sono diventate immediatamente operative dal 25 giugno 2015**, l'Inps per consentirne l'utilizzo, e cioè per i congedi richiesti per figli di età compresa tra gli 8 e 12 anni, o per minori adottivi o affidati che si trovano tra l'ottavo e il dodicesimo anno di ingresso in famiglia, **ha previsto, per il solo mese di luglio 2015, che la domanda sia presentata con modalità cartacea utilizzando il modulo SR23** rinvenibile nella sezione modulistica del sito dell'istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > *modulistica* > *digitare nel campo "ricerca modulo" il seguente codice: SR23.*

!!! ATTENZIONE !!!

Nel messaggio in esame, l'Inps ha precisato che **per le domande di congedo parentale che invece non sono interessate dalle recenti modifiche**, e cioè quelle presentate per figli di età inferiore agli 8 anni, **devono continuare a utilizzarsi esclusivamente i canali telematici.**

Nella parte finale del messaggio l'INPS evidenzia che non appena gli applicativi informatici saranno aggiornati ed implementati, così da consentire di presentare telematicamente anche la domanda per congedi parentali di figli oltre gli 8 anni, ne darà ampia pubblicità con successivo messaggio e a partire da quella data non potrà più essere utilizzato il modello cartaceo, ma occorrerà quello telematico.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC